RELAZIONE DEL GIUDICE RELATORE
presentata nella causa C-287/91 *

I — Antefatti e procedimento

1. L'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE (GU L 331, pag. 11, in prosieguo: l'« ottava direttiva 79/1072/CEE »), fissa le modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese. L'art. 7, n. 4, dispone che:

« Le decisioni concernenti le domande di rimborso devono essere notificate, entro un termine di *sei mesi* a decorrere dalla data di presentazione, al servizio competente (...), delle domande corredate di tutti i documenti richiesti dalla presente direttiva per l'istruzione della domanda. Il rimborso deve essere effettuato prima della scadenza del termine di cui sopra, su domanda del richiedente, nello Stato membro del rimborso o nello Stato di residenza. In quest'ultimo caso, le spese bancarie di spedizione sono a carico del richiedente ».

Al fine di facilitare la trasposizione delle nuove norme nell'ordinamento italiano, l'art. 11 della sopracitata direttiva consentiva all'Italia, fino al 1° gennaio 1982, di procedere al rimborso entro il più ampio termine di nove mesi, al fine di organizzare convenientemente il servizio competente, per i rimborsi.

2. La summenzionata direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con D. P. R. 30 novembre 1981, n. 793 (GURI, n. 358, del 31 dicembre 1981), che ha introdotto l'art. 38 ter nel D. P. R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (GURI, suppl. al n. 292, dell'11 novembre 1972), testo fondamentale in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. I servizi della Commissione — che avevano ricevuto numerosi reclami da parte di operatori economici di altri Stati membri, contenenti segnalazioni di ritardi di anni nel rimborso dell'IVA — hanno più volte sollecitato l'amministrazione italiana a rispettare i termini stabiliti dalla disciplina comunitaria, senza peraltro ottenere alcun risultato.

4. La Commissione si è pertanto risolta ad aprire una procedura d'infrazione ed in questo contesto il governo italiano è stato invitato, con lettera 7 febbraio 1990, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, a presentarle le sue osservazioni in merito entro il termine di un mese a partire dalla data di ricevimento della detta lettera.

5. Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte della Repubblica italiana, la Commissione le ha indirizzato, con lettera 2 luglio

* Lingua processuale: l'italiano.

1990, un parere motivato ai sensi dell'art. 169, secondo comma, del Trattato, invitandola a confomarvisi nel termine di un mese dalla sua notifica. Non avendo la Repubblica italiana fornito alcuna risposta neppure a questo parere motivato, la Commissione ha proposto alla Corte il presente ricorso per inadempimento.

II — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

1. L'atto introduttivo della Commissione è stato depositato nella cancelleria della Corte il 15 novembre 1991. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente, pur avendo la Commissione rinunciato a depositare una replica.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non disporre mezzi istruttori preliminari e di non passare alla fase orale del procedimento, ai sensi dell'art. 44 bis del regolamento di procedura.

3. La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica italiana, consentendo, senza intervenire per eliderne ab origine gli effetti giuridici pregiudizievoli al diritto comunitario, che il ministero delle Finanze ometta sistematicamente di rispettare i termini di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 7, quarto comma, dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, recante modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese;

— condannare la Repubblica italiana alle spese.

4. La *Repubblica italiana* non ha contestato la violazione che le è stata imputata.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

1. La *Commissione* rileva anzitutto che a distanza di quasi undici anni e nonostante il recepimento dell'ottava direttiva 79/1072/CEE nell'ordinamento italiano, i termini per i rimborsi sono stati di fatto elevati a 36 mesi e tendono a dilatarsi ulteriormente. Ne consegue che si tratta di un'evidente fattispecie di violazione dell'art. 7, n. 4, della summenzionata direttiva.

La Commissione sostiene inoltre che il ripetersi della violazione e la mancata risposta da parte della Repubblica italiana nella procedura d'infrazione denotano una chiara volontà di ledere i valori legali garantiti dal diritto comunitario, in particolare dagli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.

Essa fa valere in particolare che il governo italiano, continuando a violare l'art. 7 della direttiva nonostante l'avvenuto suo recepimento nell'ordinamento interno, trascura di prendere in considerazione l'esigenza, indi-

cata dall'art. 10 della direttiva, di un'effettiva conformità alle regole sui rimborsi, venendo anche meno all'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 5 del Trattato CEE.

Essa fa inoltre valere che, ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CEE, le direttive vincolano ogni Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Orbene, è evidente che l'Italia non ha ottenuto il risultato indicato dalla direttiva, poiché, nonostante l'avvenuto recepimento, i ritardi nelle operazioni di rimborso permangono intollerabilmente elevati.

La Commissione sottolinea inoltre che l'art. 38 ter del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esecuzione dei rimborsi a soggetti d'imposta non nazionali, non prevede l'applicazione di interessi moratori sulle somme rimborsate oltre il termine dei sei mesi previsti dalla direttiva comunitaria, il che aggrava la posizione degli operatori economici coinvolti, i quali non solo devono aspettare per anni il rimborso, ma, alla fine subiscono anche una perdita di valore reale (lucro cessante) del credito d'imposta, dovuta al fatto che il rimborso viene effettuato al costo storico.

Essa ricorda infine che, per costante giurisprudenza della Corte, lo Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono se, nonostante abbia correttamente trasposto una direttiva, non ne rispetta nei fatti il contenuto normativo a causa di carenze organizzative o difetto di istruzioni. Essa fa inoltre valere che, secondo una costante giurisprudenza, le difficoltà interne, come la scarsità di personale o la lunghezza dei controlli, non possono mai costituire cause di giustificazione per uno Stato membro che non adempia a precisi obblighi ad esso derivanti dal diritto comunitario.

La Commissione conclude quindi che il comportamento della Repubblica italiana è in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con l'art.7, n. 4, dell'ottava direttiva 79/1072/CEE.

2. Il *governo italiano* non contesta l'addebito, ma tiene a precisare che il ritardo nei rimborsi IVA ai soggetti passivi non residenti dipende da ragioni di organizzazione e non da un intento voluto e discriminatorio. In proposito, esso fa notare che l'amministrazione nazionale si adopera per cercare di rispettare il termine semestrale di cui alla citata direttiva.

Anche per quanto riguarda il problema degli interessi moratori, il governo italiano chiarisce che esso costituisce oggetto di attento esame da parte delle autorità competenti, esame indirizzato a verificare se sia consentito procedere alla corresponsione di interessi ai soggetti non residenti, in applicazione estensiva del disposto di cui all'art. 38 bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633.

M. Díez de Velasco
giudice relatore